

(N. 1125)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(VILLABRUNA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1955

---

Abrogazione della vigente legislazione  
sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di spedizioniere.

---

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 14 novembre 1941, n. 1442, modificata dalla legge 15 dicembre 1949, n. 1138, istituì gli elenchi degli spedizionieri autorizzati, affidandone la conservazione ai Consigli provinciali dell'economia corporativa ed attribuendo la potestà di disporre le iscrizioni a speciali Commissioni locali, alle quali era conferito anche un potere disciplinare nei confronti degli iscritti. Dalle categorie interessate è stato da tempo sollevato il problema della riforma della legge; ma da più parti è stata rappresentata l'opportunità della sua abrogazione e, conseguentemente, della soppressione di ogni vincolo all'esercizio dell'attività di spedizioniere. Questa tesi sembra più conforme al precetto contenuto nell'articolo 41 della Carta costituzionale e, pertanto, con il presente disegno

di legge, si propone l'abrogazione della legge 14 novembre 1941, n. 1442 (articolo 1). Resta ferma, ovviamente, l'attuale disciplina per l'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore delle dogane, contenuta nel regolamento per l'esecuzione della legge doganale (articolo 2).

Per le imprese estere è prevista la condizione di reciprocità, salvo per quelle già iscritte negli elenchi, di cui all'abroganda legge, le quali continueranno ad esplicare l'attività di spedizioniere nel territorio della Repubblica, qualunque sia il trattamento, che l'ordinamento degli Stati, cui appartengono, facciano ai cittadini italiani (articolo 3). Le Commissioni istituite ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442, sono soppresse con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di abrogazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento di pubblica sicurezza, vigenti per la materia, sono abrogate le leggi 14 novembre 1941, n. 1442 e 15 dicembre 1949, n. 1138, sugli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

## Art. 2.

L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane, nonchè l'esercizio di tali funzioni, continueranno ad essere disciplinate dalle disposizioni attualmente in vigore.

## Art. 3.

Le ditte o società estere o, comunque, le imprese rappresentate da stranieri che intendano svolgere in Italia attività di spedizione, sono equiparate a quelle italiane, salva la reciprocità di trattamento per gli spedizionieri italiani nei Paesi cui quelle appartengono.

Sono escluse, in ogni caso, dall'applicazione del disposto del comma precedente le ditte, società, imprese straniere iscritte negli elenchi previsti dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, prima della entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

Con l'entrata in vigore della presente legge, si intendono sciolte le Commissioni provinciali, interprovinciali e centrali di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442.